



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Costa
	Maria Luisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Flariano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 3960 del 31 DIC. 2001

Oggetto: Interventi sperimentali per il "sollievo" a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità o anziani non autosufficienti.

L'Assessore ai Servizi e alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

L'azione programmatica della Giunta Regionale, in attuazione delle previsioni della recente legislazione sociale (Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), è finalizzata a creare un sistema integrato di servizi a favore dei disabili e degli anziani in condizione di non autosufficienza, considerato nella duplice accezione della domiciliarità e della residenzialità.

Sul versante della "domiciliarità", intesa come diritto della persona alla permanenza nella sua casa ed alle relazioni familiari e sociali, le varie forme di assistenza domiciliare (D.D.G.R. nn. 5273/1998, 2429/2001) ed i servizi diurni (CEOD e Centro Socio Sanitario Diurno di cui alla DGR n. 3072 del 16.11.2001) costituiscono i riferimenti principali della risposta al bisogno assistenziale a livello territoriale, mentre la "residenzialità" trova riscontro nel complesso delle Case di Riposo per non autosufficienti e nelle RSA secondo il quadro organizzativo tracciato dalla DGR 751/2000 e nella rete di Comunità alloggio a favore dei disabili che si sta potenziando nel territorio.

Sia la domiciliarità che la residenzialità, unitamente al servizio di telesoccorso, agli interventi economici di cui alla legge regionale 28/91 e alla legge regionale 5/2001, agli interventi previsti con la legge 162/98, agiscono secondo logiche di integrazione socio-sanitaria conferendo alle prestazioni efficienza operativa e qualità in adesione anche alle previsioni della legge n. 229/1999.

Attenzione prioritaria e speciale è rivolta alle situazioni che esprimono condizioni soggettive di non autosufficienza che comportano l'attivazione di progetti individualizzati complessi e il coinvolgimento di risorse familiari e sociali.

Tra le aree di bisogno considerate per la definizione dei livelli essenziali di assistenza la legge n. 328/00 all'art.22 indica:

- le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti della vita quotidiana;

- b) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare;
- c) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

La determinazione di dare maggiore rilievo alla responsabilità programmatica dei due soggetti istituzionali emergenti a livello territoriale, la Conferenza dei Sindaci e l'ULSS, conferisce all'intero sistema regionale veneto una particolare incisività ed efficienza. Infatti la possibilità di rilevare i bisogni e di valorizzare le risorse locali operata mediante l'azione congiunta e coordinata dei Piani di zona consente di dare maggiori garanzie al cittadino di aderenza alle proprie istanze ed ai propri bisogni e di assicurare tempestività nell'offerta dei servizi.

Il costante dilatarsi dei bisogni assistenziali, non tanto in senso quantitativo ma soprattutto nell'articolazione e diversificazione di specifiche istanze individuali e familiari, apre la strada all'esigenza di disporre di opportunità e di interventi integrativi capaci di offrire garanzie di risposta globali e personalizzate.

In tale prospettiva la Giunta regionale del Veneto, con la D.G.R. n. 2501 del 21.9.01 ha disposto di destinare cospicue risorse desunte dal Fondo Sociale al fine di accrescere le opportunità assistenziali a favore delle persone in situazioni di particolare gravità.

L'orientamento regionale è volto da una lato ad offrire agli Enti locali una opportunità per risolvere direttamente, con tempestività e in modo qualitativamente significativo, speciali problematiche che non possono trovare nel sistema formale dei servizi pieno riconoscimento e soddisfacente soluzione; dall'altro a proporre alle famiglie che si occupano della cura e dell'assistenza dei propri congiunti momenti qualificanti di "solievo" che consentano di riequilibrare le relazioni, sostenere i momenti di particolare difficoltà, attivare nuove energie ed esplorare nuovi percorsi.

Il presente provvedimento si propone il sostegno e la promozione delle iniziative territoriali volte alla soluzione di queste problematiche sociali che hanno come centro di riferimento la famiglia. Occorre evidenziare che tali azioni si inscrivono nel quadro di generali orientamenti regionali che si vanno concretizzando nel disegno di legge regionale di recepimento della legge n. 328/00 e nel disegno di legge regionale per la famiglia.

Gli interventi proposti con il presente atto assumono pertanto carattere sperimentale e assolvono la funzione di offrire indicazioni orientative in ordine alle tendenze evolutive della domanda di servizi in atto e in particolare alla crescente aspettativa delle famiglie di disporre di supporti economici di aiuto nella attività di assistenza a propri familiari non autosufficienti.

OBIETTIVI GENERALI DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI "SOLLIEVO" ALLE FAMIGLIE

- a. sviluppare interventi per il benessere delle persone in condizione di non autosufficienza accertata;
- b. sostenere le responsabilità familiari nell'assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza;
- c. offrire alle famiglie momenti qualificanti di "solievo" anche mediante forme innovative di sostituzione temporanea nella cura familiare;
- d. riconoscere e sostenere il ruolo della famiglia quale centro erogatore di servizi alla persona;
- e. rendere capillare l'informazione sulla rete dei servizi, per consentire ai cittadini e alle famiglie l'accesso rapido ai servizi e alle prestazioni;
- f. promuovere una cultura di accoglienza della persona non autosufficiente.

A) AZIONI PROGETTUALI

1. Destinatari

1.1 Le famiglie con persone disabili

Il sostegno alle famiglie con persone disabili minori e adulte si concretizza mediante il concorso per le spese a carico della famiglia per:

- l'accesso ai servizi residenziali (con esclusione delle grandi strutture) per forme di pronta accoglienza e di accoglienza temporanea programmata;
- le forme di "sostituzione temporanea familiare" attivate dalla famiglia stessa;
- le esperienze di preparazione alla autonomia e alla vita indipendente del disabile;
- i programmi di utilizzo dei servizi diurni, in orari e giorni distinti dall'attività ordinaria del CEOD, che si connotano come risposta temporanea al carico assistenziale familiare;
- le esperienze di ricorso a forme di affido familiare temporaneo.

1.2 Le famiglie con persone adulte e anziane non autosufficienti

Le azioni a favore delle famiglie con persone adulte-anziane in condizione di non autosufficienza si concretizzano nel concorso per le spese a carico della famiglia per:

- l'assistenza periodica integrativa, in particolari situazioni di emergenza, attivata dalla famiglia;
- le forme di "sostituzione temporanea familiare" attivate dalla famiglia stessa;
- l'accoglienza temporanea in strutture residenziali;
- l'assistenza continuativa a domicilio di malati terminali, che preveda in particolare il coinvolgimento della rete parentale estesa, delle associazioni di volontariato e delle reti informali (auto-aiuto, vicinato, etc.).

2. Forme di intervento

Le risorse regionali sono destinate in via esclusiva a favore delle famiglie che sostengono direttamente l'onere della assistenza di persone non autosufficienti (disabili o anziani) secondo due formule sperimentali:

- il buono servizio;
- l'assegno di sollievo.

Il buono servizio (comunemente chiamato voucher) è una somma riconosciuta alla famiglia per l'acquisto di servizi di accoglienza residenziale temporanea presso le diverse strutture di residenzialità in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale.

L'assegno di sollievo è una somma riconosciuta alla famiglia in riferimento al particolare carico assistenziale che si trova ad affrontare. Tale somma è assegnata a integrazione di altri servizi in atto e con la condizione di non ricorrere al ricovero permanente.

3. Il percorso sperimentale

Al fine di definire i criteri e le modalità per l'erogazione da parte delle Amministrazioni Comunali alle singole famiglie dei benefici di cui al presente provvedimento si propone il seguente percorso:

1. rilevazione e valutazione da parte di ciascuna Amministrazione Comunale dei bisogni emergenti e delle forme di intervento;
2. individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci d'intesa con l'ULSS, sulla base dei bisogni rilevati da ciascuna amministrazione, dei servizi esistenti nel territorio e delle risorse destinate dal presente provvedimento, di un primo piano territoriale degli interventi da inviare entro il 31 marzo 2002 alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali;
3. elaborazione da parte della Direzione Regionale dei Servizi Sociali, con il supporto dell'Osservatorio Regionale per l'Handicap, entro il 30 aprile 2002, dei piani locali e

PAGINA N.
Segue digitalizzazione
N. 3960 31 DEC. 2001

- definizione dei criteri e delle modalità uniformi nel territorio regionale per l'erogazione del buono servizio e dell'assegno di sollievo;
4. definizione entro il 31 maggio 2002 da parte della Conferenza dei Sindaci d'intesa con l'ULSS, del programma locale di interventi redatto in base ai bisogni rilevati da ciascuna amministrazione, nel rispetto di quanto contenuto nel presente atto e alla luce dei criteri di cui al punto 3, e approvazione del relativo accordo di programma tra Amministrazioni Comunali e ULSS;
 5. attivazione dei programmi locali a partire dal 1 giugno 2002 e loro conclusione entro il 31 dicembre 2004;
 6. verifica dello stato di attuazione dei singoli programmi, entro un anno dal loro avvio, da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con l'obiettivo di relazionare alla Giunta Regionale proponendo eventuali integrazioni ed evoluzioni dei programmi territoriali e del progetto regionale.

B) Azione di supporto

La novità del programma proposto richiede un elevato impegno da parte della Direzione Regionale dei Servizi Sociali. A tal fine si prevede il costante apporto dell'Osservatorio Regionale per l'Handicap per le seguenti azioni:

- a) elaborazione dei bisogni emergenti rilevati dalle singole Amministrazioni Comunali, sulla base di una scheda predisposta dalla Direzione Regionale Servizi Sociali;
- b) definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del buono servizio e dell'assegno di sollievo;
- c) supporto per la predisposizione dei programmi territoriali da parte delle Conferenze dei Sindaci al fine di addivenire a procedure e regolamenti di attività comunemente condivisi nel territorio;
- d) monitoraggio degli interventi realizzati;
- e) avvio di processi formativi/informativi in ordine alle strategie di approccio alla non autosufficienza rivolti al territorio nelle sue diverse espressioni.

Considerata la novità del progetto e la necessità di acquisire in tutto il territorio regionale una strategia comune, durante il triennio si attiveranno seminari di approfondimento ed incontri provinciali per condividere le strategie programmatiche.

C) Assegnazione dei contributi

Al fine di conseguire le azioni progettuali di cui ai precedenti punti le risorse finanziarie disponibili per complessivi 12 miliardi di Lire vengono destinate:

1. nella misura di L.11.000.000.000.= € 5.681.025,89.= alle U.U.L.L.S.S.S.S., con il vincolo di destinazione in favore dei Comuni sulla base dei criteri e delle procedure suindicate; la determinazione della entità dei contributi è operata sulla base della popolazione residente e della popolazione anziana, come da allegato n. 1;
2. nella misura di L. 1.000.000.000.= € 516.456,90 = a favore dell'Osservatorio Regionale per l'Handicap, gestito dall'ULSS n. 17 per la realizzazione degli interventi di cui al punto B.

La realizzazione di tutti gli interventi dovrà concludersi entro il 31.12.2004.

La liquidazione delle somme assegnate alle U.U.L.L.S.S.S.S. avrà corso nella misura del 80% a seguito della stipula dell'accordo di programma da parte di ogni singola Amministrazione Comunale e ULSS così come indicato nel punto A.3 del presente provvedimento, da effettuarsi entro il 31.5.2002 ed il saldo alla presentazione della rendicontazione finale del progetto territoriale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31.3.2005.

La liquidazione all'Osservatorio Regionale per l'Handicap avrà corso nella misura del 50% alla esecutività del presente atto, il 30% ad un anno dall'avvio dell'attività ed il saldo alla presentazione della rendicontazione finale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31.3.2005.


L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore Assessore De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 162/98;
- Vista la legge 229/99;
- Vista la legge 328/00;
- Vista la legge regionale 28/91;
- Vista la legge regionale 5/2001;
- Vista la DGR n. 5273/1998;
- Vista la DGR n. 2429/2001;
- Vista la DGR n. 2501/2001;
- Vista la DGR n. 3072/2001;

DELIBERA

1. di approvare l'avvio sperimentale degli interventi assistenziali di "sollicio" a favore delle famiglie che assistono persone disabili o anziani non autosufficienti, così come previsto nella parte motiva del presente atto;
2. di assegnare alle U.U.L.S.S.S.S. le somme indicate nell'allegato prospetto I che fa parte integrante del presente atto per complessive L. 11.000.000.000.= €5.681.025,89.= per la realizzazione d'intesa con le Amministrazioni Comunali dei progetti integrativi locali così come indicato nel punto A della parte motiva;
3. di assegnare a favore della ULSS 17 in qualità di soggetto gestore dell'Osservatorio Regionale per l'Handicap la somma di L. 1.000.000.000.=€ 516.456,90.=per la realizzazione degli interventi indicati nelle premesse di cui al punto B;
4. di disporre che Conferenze dei Sindaci e le rispettive le U.U.L.S.S.S.S. definiscano entro il mese di maggio 2002, il programma locale secondo i criteri e le linee di intervento espresse nella parte motiva;
5. di disporre che l'effettiva erogazione dei benefici alle famiglie (buono-servizio e assegno di sollievo) avvenga secondo modalità da concordare con i competenti Uffici Regionali;
6. di disporre che la Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro un anno dalla approvazione di ciascun programma locale compia una verifica sullo stato di attuazione dello stesso;
7. di disporre la liquidazione dell'80% delle somme assegnate alle singole U.U.L.S.S.S.S., a seguito dell'invio dell'accordo di programma locale sottoscritto da ogni singola Amministrazione Comunale e dall'ULSS ed il saldo alla presentazione della rendicontazione finale del progetto territoriale, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31.3.2005;
8. di disporre la liquidazione dell'50% delle somme assegnate all'Osservatorio Regionale per l'Handicap dell'ULSS 17, alla esecutività del presente atto, il 30% ad un anno dall'avvio dell'attività ed il saldo alla presentazione della rendicontazione finale, che dovrà pervenire entro e non oltre il 31.3.2005;
9. di impegnare la somma di L. 12.000.000.000.=€ 6.197.482,79.= sul capitolo 61401 del bilancio regionale per il 2001 che presenta sufficiente capacità.




Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto



IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan



VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dr. Sante Bressan



cb


902

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di L. 42.000.000.000 (6497482,73) sul cap. 64404
del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 al n. 45420445
(art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)


Venezia, 31-12-2004

IL DIRIGENTE REGIONALE
Rag. Paolo Artico



**Interventi Sperimentali per il sollievo a favore
delle famiglie che assistono persone con disabilità o anziani
non autosufficienti
Finanziamento Progetti Locali**

ULSS	SEDE	RESIDENTI ULSS AL 31.12.2000	POPOLAZIONE CON 65 ANNI E OLTRE *	ASSEGNAZIONE PROGETTI LOCALI	EURO
1	BELLUNO	129.553	26.538	339.483.120	175.328,40
2	FELTRE	81.504	17.393	218.372.932	112.780,21
3	BASSANO DEL GRAPPA	165.198	26.342	381.308.917	196.929,62
4	THIENE	173.569	28.017	402.971.062	208.117,19
5	ARZIGNANO	165.367	25.635	376.649.889	194.523,43
6	VICENZA	290.709	47.542	679.174.100	350.764,15
7	PIEVE DI SOLIGO	202.569	38.206	508.190.681	262.458,58
8	ASOLO	223.749	34.519	508.480.157	262.608,09
9	TREVISO	367.241	61.180	865.692.722	447.092,98
10	SAN DONA' DI PIAVE	197.808	34.302	475.566.912	245.609,81
12	MESTRE-VENEZIA	306.692	67.919	838.714.368	433.159,82
13	MIRANO	239.958	35.747	536.560.807	277.110,53
14	CHIOGGIA	129.048	20.784	299.287.466	154.569,08
15	CITTADELLA	221.317	32.965	494.843.889	255.565,54
16	PADOVA	392.827	70.989	964.163.049	497.948,66
17	ESTE	178.466	33.499	446.615.229	230.657,52
18	ROVIGO	170.774	36.767	459.780.309	237.456,71
19	ADRIA	75.003	15.051	194.387.229	100.392,63
20	TREVISO	419.199	77.678	1.042.121.716	538.210,95
21	LEGNAGO	163.691	30.326	406.891.071	210.141,70
22	BUSSOLENCO	246.611	38.091	560.744.375	289.600,30
TOTALE		4.540.853	799.490	11.000.000.000	5.681.025,89



* Ultimo dato disponibile alla data del 1.1.2000